

Agenzia Regionale di Sanità della Toscana


CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

Anno 2020 - parte economica

Accordo del 30/12/2020

La delegazione di parte pubblica, nella persona di


Mario Braga - Direttore




e le rappresentanze sindacali composte da:

R.S.U. A.R.S., nelle persone di:

Rachele Capocchi



Giacomo Galletti




Emiliano Sessa



Organizzazioni Sindacali territoriali, nelle persone di:


Roberto Mazzi

FP CGIL



Vania Sabatini

FP CGIL




Nicola Burzio


CISL FP



Simona Roseti

UIL FPL





Riccardo Capocelli

Emiliano Sessa



Richiamato il CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018 (di seguito CCNL) e il vigente Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) 2019-2021 del personale delle categorie dell'ARS;

le parti, riunite in data odierna, concordano la sottoscrizione del seguente accordo:

Art. 1

Disposizioni generali


1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI) si applica al personale non dirigente in servizio presso l'ARS ed ha per oggetto la definizione, per l'anno 2020, dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo ai sensi dell' art. 7 comma 4 lett. a) del citato CCNL.
2. Le risorse decentrate vengono determinate annualmente secondo la vigente normativa. Si richiama in merito quanto previsto al Titolo II, "Risorse decentrate", del vigente (CCDI) 2019-2021-parte normativa.
3. Le risorse decentrate così determinate vengono ripartite nel rispetto della disciplina degli artt. 68 e 69 del CCNL 21/05/2018.

Art. 2


Costituzione Risorse Contrattazione


1. Le parti prendono atto della costituzione del fondo avvenuta nel rispetto delle disposizioni di cui al CCNL Funzioni Locali 2016-2018; in particolare, il fondo risorse decentrate del personale non dirigente è costituito dall'unico importo consolidato di tutte le risorse stabili e storicizzate del 2018, incrementato stabilmente dalle risorse dell'art. 67, comma 2 (lett. da a) a h) del CCNL 2016-2018 e, nel rispetto dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art.67 e dell'art. 68 comma 1, dagli importi variabili di cui di anno in anno il fondo può essere alimentato, al netto, come previsto dall'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018, delle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 del CCNL del 31.03.1999 e all'art. 10 del CCNL del 22.01.2004.
2. Il fondo di risorse decentrate disponibile per l'anno 2020, costituito con Decreto Direttore dell'ARS n. 107 del 16/11/20 nel rispetto dell'art. 67 del vigente CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e delle norme di legge che regolano la materia (art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017), è quantificato come segue:

parte stabile	art. 67 comma 1	Importo unico consolidato al netto delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di posizioni organizzative	€ 295.613,32
	art. 67 c. 2 lett. b)	Differenziali progressioni economiche orizzontali	€ 4.100,98
	art. 67 c. 2 lett. a)	Importo pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015	€ 3.993,60
	art. 67 c. 2 lett. h) e c. 5, lett. a)	Incremento dotazione organica al fine di sostenere gli oneri dovuti al personale stabilizzato ai sensi dell'art. 20 c. 3 del D.lgs. 75/2017	€ 1.060,92
	Totale		
parte variabile	Art. 67, comma 3, lett. a)	Contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione - risorse conto terzi (art. 43 L. 449/97)	€ 15.000,00
	Art. 68, comma 1	Somme non utilizzate fondo anno precedente	€ 11.398,74
Totale			€ 26.398,74
TOTALE FONDO			€ 331.167,56



3. Le parti prendono atto che, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 7 e per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 2016-2018, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per un periodo predefinito, si possa determinare un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67 del CCNL. Le parti stabiliscono quindi di utilizzare la facoltà predetta incrementando il fondo risorse decentrate per l'anno 2020 per un importo di € 3.222,49, da destinare ai compensi di cui all'art. 68 comma 2 lett. a) e b).

 Rodolfo Caporali

 Emiliano Sessa


 SR

Art. 3

Destinazione delle risorse decentrate

1. Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 2016-2018, con le risorse del Fondo risorse decentrate, sono in primo luogo finanziati gli istituti consolidati:
- a) le quote incrementalmente di retribuzione delle progressioni economiche orizzontali già effettuate al 31.12.2018; tali risorse sono correlate alle progressioni economiche già realizzate nella categoria, ivi compreso le quote non corrisposte per effetto della sussistenza di rapporti di lavoro a tempo parziale e gli incrementi dei livelli retributivi delle posizioni correlati all'applicazione integrale degli effetti economici del CCNL 2016-2018, pari ad € 89.822,98;
 - b) le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c), del CCNL del 22.1.2004, pari ad € 26.777,16;
- L'ammontare delle risorse necessarie a finanziare tali istituti sono pertanto pari a € 116.600,14.
2. Le parti convengono che, per l'anno 2020, l'ammontare delle risorse di parte stabile destinate al finanziamento di nuove progressioni economiche orizzontali, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. j) del CCNL 2016-2018, è pari a € 8.234,62, da riconoscere in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti aventi diritto ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 del vigente CCDI-parte normativa, secondo i criteri stabiliti nel medesimo articolo, nel rispetto di quanto disposto dall'art.16 del CCNL 2016-2018. Si stabilisce altresì che: - la progressione economica è attribuita secondo l'ordine di graduatoria ad almeno 1 unità per la categoria D e almeno 1 unità tra le categorie B-C, - con riferimento a quanto stabilito dal richiamato art. 10, si definisce che in caso di assenze del dipendente dovute a maternità, infortunio, malattia continuativa, assenza prolungata per congedi previsti dalla normativa vigente per assistenza a congiunti con handicap grave accertato, che possano aver influenzato la valutazione annuale in un anno del triennio precedente, la media sarà calcolata su due anni, escludendo la valutazione conseguita nell'anno dell'assenza.
3. Le parti concordano, quindi, le ulteriori seguenti destinazioni per l'anno 2020 delle risorse decentrate integrative che residuano:
- a. corrispondere, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. e) CCNL 2016-2018, i compensi per l'esercizio di specifiche responsabilità, di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018, secondo i criteri fissati nel vigente CCDI 2019-2021-parte normativa, all'art. 11, nell'importo complessivo di € 17.083,33;
 - b. erogare, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e b) secondo i criteri fissati nel vigente CCDI 2019-2021-parte normativa all'art. 7, i compensi diretti ad incentivare la produttività il miglioramento dei servizi, per un ammontare complessivo di € 177.071,96;
 - c. erogare, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. a) e b) secondo i criteri fissati nel vigente CCDI 2019-2021-parte normativa all'art. 7, i compensi diretti ad incentivare la produttività il miglioramento dei servizi, per le unità di personale a tempo determinato su progetto, per un ammontare complessivo di € 15.000,00;
 - d. corrispondere, ai sensi dell'art. 68 comma 2 lett. c) CCNL 2016-2018, l'indennità condizioni di lavoro per "maneggio valori" di cui all'art. 70 bis CCNL 2016-2018, per un importo di € 400,00;

Nell'ammontare di cui alla lettera b) sono comprese le risorse, pari ad un massimo di € 1.800,00 e parti concordano di destinare alla maggiorazione del premio individuale, ai sensi dell'art. 69 del CCNL, secondo i criteri fissati nel vigente CCDI 2019-2021- parte normativa all'art. 8:



art. 68 comma 2 lett. a e b e art. 69	Performance organizzativa ed individuale	€ 177.071,96
	Di cui per Maggiorazione del premio	Massimo € 1.800,00


4. Le parti stabiliscono quindi di procedere per l'anno 2020 alla seguente destinazione complessiva delle risorse decentrate:

Descrizione istituto	Importi previsti €
Indennità di comparto (quota b)	26.777,16
Progressioni economiche all'interno della categoria	98.057,60
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, performance organizzative ed individuale (art. 68 comma 2 lett. a) e b) CCNL)	177.071,96*
Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per unità di personale a tempo determinato su progetto (derivanti dalle entrate conto terzi o sponsorizzazioni)	15.000,00
Indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies CCNL 2016-2018 (art. 68 comma 2 lett. e) CCNL)	17.083,33
Indennità condizioni di lavoro per "maneggio valori" di cui all'art. 70 bis CCNL 2016-2018 (art. 68 comma 2 lett. c) CCNL)	400,00
TOTALE	334.390,05

* L'importo comprende € 3.222,49 derivante dalla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il solo anno 2020, secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 7 e per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7 del CCNL 2016-2018.

Art. 4 Disposizioni finali

1. Il presente contratto integrativo decentrato, sulla base di quanto sopra espresso, ha durata annuale e si applica con riferimento alla parte economica per l'esercizio finanziario 2020.

Antonio Puri *Rocchelo Capocella* *Emiliano Sessa*  

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione a quanto disciplinato al comma 3 dell'art. 10 "Progressione economica all'interno della categoria" del vigente CCDI 2019-2021 le parti riconoscono che, nel rispetto dell'art. 16 comma 2 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21.05.2018, la progressione economica, compatibilmente con le risorse destinate annualmente, è riconosciuta in modo selettivo ad una quota limitata dei dipendenti aventi diritto e che, sulla base del principio di selettività, non sarà possibile prevedere progressioni economiche in misura superiore al 50% dei dipendenti aventi diritto in ciascun anno di attribuzione. Le parti si danno reciprocamente atto che questa disposizione potrà essere oggetto di revisione, in sede di contrattazione integrativa annuale, laddove intervengano modifiche normative e/o contrattuali ovvero diversi orientamenti da parte dei competenti organismi in materia contrattualistica o di controllo della spesa del personale.

Le parti stabiliscono altresì che ai dipendenti che negli ultimi tre anni non sono stati valutati con il sistema di valutazione dell'ARS, in assenza di un punteggio numerico che consenta la riparametrizzazione al metodo di calcolo vigente in ARS si utilizzerà la scala parametrica già presente nel vigente "Sistema di valutazione delle prestazioni" ed in particolare al paragrafo inerente i "Criteri di misurazione e valutazione della qualità della prestazione del personale del comparto"; in particolare si stabilisce di associare l'estremo superiore dell'intervallo "Discretamente raggiunto" per un giudizio positivo e l'estremo superiore dell'intervallo "Scarsamente raggiunto o meno" per un giudizio negativo, come descritto nella tabella seguente:


GIUDIZIO QUALITATIVO ESPRESSO DA TERZI	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO AL SISTEMA VALUTAZIONE ARS
POSITIVO	89/100
NEGATIVO	59/100
ASSENTE	0



In riferimento a quanto stabilito nel citato art. 10 comma 10 del vigente CCD 2019-2021, le parti concordano che, in caso di assenze del dipendente dovute a maternità, infortunio, malattia continuativa, assenza prolungata per congedi previsti dalla normativa vigente per assistenza a congiunti con handicap grave accertato, che possano aver influenzato la valutazione annuale in un anno del triennio precedente, la media sarà calcolata su due anni, escludendo la valutazione conseguita nell'anno dell'assenza.

Luca... Rodolfo...

emiliano...



SR